



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Ufficio Ragioneria

Cod.Fisc./P.IVA 00224000430

Tel.0733/548714; Telefax 0733/548704

Piazza Libertà n.16 – E.mail:protocollo@comune.pollenza.mc.it -

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

INDICE

ART. 1)	OGGETTO DELL' APPALTO	2
ART. 2)	DURATA DELLA CONCESSIONE	2
ART. 3)	MODALITA' DI GESTIONE DELLA CONCESSIONE	2
ART. 4)	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	3
ART. 5)	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	4
ART. 6)	OBBLIGHI DEL COMUNE	5
ART. 7)	DISCARICO PER INESIGIBILITA'	6
ART. 8)	RENDICONTAZIONE	6
ART. 9)	PERSONALE	7
ART. 10)	DIVIETI	7
ART. 11)	VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	7
ART. 12)	RESPONSABILTA' VERSO TERZI E POLIZZA ASSICURATIVA	8
ART. 13)	SPESE CONBTRATTUALI	8
ART. 14)	PENALI - DECADENZA	8
ART. 15)	REVOCA CONCESSIONE E CLAUSOLE DI RISOLUZIONE	9
ART. 16)	ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE	10
ART. 17)	TRATTAMENTO DATI PERSONALE	10
ART. 18)	TRACCIABILITA'	12
ART. 19)	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	12
ART. 20)	DOMICILIO	12
ART. 21)	NORME FINALI	12

ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO

1. Formano oggetto del presente appalto i procedimenti riguardanti la riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali in sofferenza certe, liquide ed esigibili, divenute definitive a seguito di atti regolarmente notificati.
2. È compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva delle entrate come sopra individuate riferite anche ad anni precedenti al contratto di cui al presente capitolato che non siano ancora riscosse dal Comune e non affidate al precedente concessionario.

ART. 2) DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita in anni quattro decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. Il contratto s'intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'oggetto della concessione, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, si procederà alla rinegoziazione al fine di ristabilire il sinallagma iniziale.

ART. 3) MODALITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali, come definite all'Articolo 1, dovrà essere effettuata mediante ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. 639/1910, per le sanzioni al codice della strada e per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2020. Per altri atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, ad esclusione delle sanzioni al codice della strada, anche se riferiti ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, le attività di riscossione sono regolate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792 e seguenti, della Legge 160/2019, fermo restando che, per espressa indicazione del comma 804 della citata Legge, le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al R.D. 639/1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.
2. Ogni Settore del Comune interessato invierà periodicamente al concessionario l'elenco dei debitori morosi, suddiviso per tipologia di credito, anno di riferimento, estremi fattura o documento equipollente o avviso di accertamento/accertamento esecutivo, importo del credito, degli eventuali interessi, sanzioni e spese da recuperare, e completo delle seguenti indicazioni:
 - a) qualora trattasi di persona fisica: cognome, nome, data (giorno, mese e anno) e luogo (comune e provincia) di nascita, ultima residenza nota e codice fiscale;
 - b) qualora si tratti di impresa commerciale: nome della ditta o ragione/denominazione sociale, sede legale della ditta o della società, codice fiscale o partita IVA.
3. Entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione delle liste di carico dovrà essere inviata al debitore l'informativa prevista dall'articolo 1, comma 792, lettera c), della Legge 160/2019 e notificata l'ingiunzione fiscale per:
 - gli atti emessi prima del 1° gennaio 2020;
 - le sanzioni al codice della strada;
 - gli atti eventualmente emessi ai sensi del R.D. 639/1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792;
4. I versamenti di ogni tipologia di entrata affidata per gli adempimenti di riscossione coattiva (IMU/TASI; TARI; sanzioni amministrative/altre entrate patrimoniali), verranno incassati su conto corrente intestato al Comune e dedicato alla riscossione coattiva oggetto dell'affidamento; al concessionario sarà garantito l'accesso a detto conto corrente, al solo fine di consentire allo stesso la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei debitori/contribuenti.
5. Il Comune potrà inoltre attivare ulteriori forme di pagamento, diverse da quelle di cui al presente capitolato in conformità alla normativa vigente.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 790, della Legge 160/2019, il concessionario dovrà trasmettere entro il giorno 10 del mese, al Comune ed al Tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sul conto corrente del Comune.
7. Nei casi in cui debba essere notificata l'ingiunzione, la stessa dovrà contenere tutte le indicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia ed, in particolare, esporre i presupposti e le ragioni della riscossione, i responsabili dell'iscrizione a ruolo e della riscossione, le scadenze e le forme di pagamento a disposizione del contribuente, i mezzi di tutela a disposizione con indicazione precisa dell'autorità presso la quale è possibile un riesame dell'atto, ovvero presso la quale è possibile contestare giudizialmente l'atto.
8. Scaduti i termini per il pagamento degli importi dovuti previsti dalla normativa vigente in materia, senza che lo stesso sia stato effettuato, ed in mancanza di sospensione accordata, il concessionario è obbligato ad attivare le procedure di espropriazione forzata, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle vigenti norme ordinarie e speciali e a svolgere ogni attività idonea al recupero del credito, tramite le procedure di fermo amministrativo di veicoli a motore (articolo 86 D.P.R. 602/73), di pignoramento presso terzi (articolo 72-bis D.P.R. 602/73), di pignoramento di fitti e pigioni (articolo 72 D.P.R. 602/73), e, fatte salve le limitazioni di legge, di iscrizione di ipoteca e pignoramento mobiliare ed immobiliare (artt. 62, 76 e 77 D.P.R. 602/73). Tali procedure dovranno espletarsi su tutto il territorio nazionale. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lettera f), della Legge 160/2019 il concessionario si avvale per la riscossione coattiva delle norme di cui al titolo II del citato D.P.R. 602/73, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo Decreto 602/73.
9. Qualora richiesto dal contribuente, e in ogni caso utile all'efficienza della riscossione, il concessionario potrà procedere alla rateizzazione ovvero alla sospensione delle somme dovute, previa comunicazione al Responsabile del Settore competente e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari dell'Ente.

ART. 4) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del D. Lgs. n. 50/2016, il corrispettivo per il concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo allo stesso, del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi. A tal fine, per l'attività di riscossione coattiva oggetto della presente concessione, il Comune riconoscerà al Concessionario un compenso in termini percentuali (al netto di IVA, se e in quanto dovuta) nella misura risultante nell'affidamento del servizio, calcolato sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e di procedura) a qualsiasi titolo conseguite. Di conseguenza, l'importo contrattuale all'aggiudicazione è presunto.
2. Verranno rimborsati al concessionario gli importi addebitati al debitore e da quest'ultimo pagati a titolo di spese di notifica e di spese postali.
3. Tutte le spese per gli atti procedurali necessari per il recupero delle somme dovute verranno addebitate al debitore moroso. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 803, lettera b), della Legge 160/2019 si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997 n. 109 e del Ministro della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
4. Rimarranno a carico del Comune le sopracitate spese di cui ai commi 2 e 3 qualora non vengano recuperate dal debitore moroso, nonché quelle sostenute per il recupero di somme successivamente oggetto di discarico per inesigibilità o provvedimento di sgravio.

ART. 5) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio di riscossione come definito all'Articolo 1 del presente capitolato, assumendone l'intera responsabilità e subentrando al Comune in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore. Il concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito del Comune, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/contribuente.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, le disposizioni di legge relative ai servizi di cui alla presente concessione, nonché ad agire nel rispetto del G.D.P.R. 2016/679 (regolamento sulla protezione dei dati personali), della Legge 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni. Il concessionario, in particolare, è tenuto a designare e a comunicare al Comune, alla data di attribuzione del servizio, il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del G.D.P.R. 2016/679 ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi così come previsto dal D.lgs. 81/2008; in caso di eventuale sostituzione delle predette figure, la comunicazione di che trattasi dovrà essere trasmessa nel termine di otto giorni. È tenuto a designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva delle entrate in concessione, così come previsto dalla normativa vigente in materia. È tenuto altresì, ai sensi dell'articolo 1, comma 793, della Legge 160/2019, a nominare almeno un funzionario responsabile della riscossione, che eserciti le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.
3. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'articolo 7 e dall'articolo 10 del D.M. 289/2000.
4. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, per gli atti emessi e notificati entro i termini di scadenza della concessione, nonché a curare a proprie spese tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.
5. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a variazioni nella normativa. I programmi informatici dovranno, quindi, essere idonei a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.
6. Il concessionario deve consentire al Comune l'accessibilità in visura al proprio sistema informativo al fine di poter visionare le attività svolte su ciascuna quota affidata in riscossione e la situazione complessiva di ciascun contribuente e, su richiesta, deve fornire al Comune gratuitamente le banche dati.
7. Il concessionario, inoltre, si obbliga, al termine della concessione, a restituire le banche dati utilizzate, su supporto informatico compatibile con le indicazioni del Comune, senza al riguardo pretendere alcun rimborso.
8. Il concessionario deve garantire la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato d'oneri, senza ritardi; nell'ipotesi di versamento da parte del contribuente di somme eccedenti rispetto a quelle complessivamente richieste, ovvero di quote riconosciute successivamente indebite dal Comune, dovrà curare l'istruttoria delle richieste di rimborso entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
9. Il concessionario deve inoltre:

- a) rendere al Comune la contabilità delle riscossioni coattive e conservare le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici, in conformità dei tracciati record indicati dal Comune ai quali il concessionario è tenuto ad adeguare le proprie procedure;
- b) conservare i carichi delle entrate affidate, gli elenchi dei contribuenti morosi e gli atti della gestione per i dieci anni successivi all'avvenuta riscossione e trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, detti atti al Comune medesimo al fine di consentire il controllo di merito sull'attività di riscossione;
- c) su richiesta del Comune fornire, per ogni singola entrata affidata, la situazione aggiornata, con specifica indicazione del carico originario, delle somme riscosse, delle somme discaricate e/o sgravate, di quelle ancora da riscuotere, delle sospensioni e delle dilazioni, degli interessi e competenze maturate in relazione allo stato della riscossione. Resta, ad ogni modo, l'obbligo per il concessionario di garantire l'accesso esterno da parte del Comune ai dati della contabilità delle riscossioni per la visualizzazione e la stampa delle posizioni debitorie dei contribuenti e dello stato delle procedure cautelari intraprese, con specifica indicazione dei relativi oneri;
- d) fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.

ART. 6) OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune, oltre a favorire l'esecuzione del contratto in ogni forma, si impegna a:

- a) consegnare al concessionario le liste di carico per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, nelle forme e nei modi a disposizione e a fornire qualsiasi elemento utile all'espletamento del servizio;
- b) comunicare al concessionario le linee di condotta da seguire in relazione alla concessione di eventuali rateizzazioni nonché concordare con lo stesso le attività da espletare;
- c) I responsabili delle entrate avranno il compito di:
 - 1) segnalare tempestivamente al Responsabile dell'esecuzione eventuali inadempienze del concessionario;
 - 2) riscontrare la rispondenza degli esiti delle procedure con le informazioni e gli atti forniti dal concessionario;
 - 3) predisporre i discarichi;
 - 4) monitorare l'andamento delle riscossioni delle entrate di propria competenza;
 - 5) verificare i rendiconti delle entrate di propria competenza;
 - 6) controllare le quote discaricate e la documentazione comprovante l'inesigibilità;
- d) informare tempestivamente il concessionario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano incidere sull'esecuzione del servizio.

ART. 7) DISCARICO PER INESIGIBILITA'

- 1. Allo scadere del 24° mese dalla trasmissione della lista di carico il concessionario dovrà predisporre e trasmettere al Comune tramite Posta elettronica Certificata, per ciascuna lista specifico elenco di comunicazione di quote ritenute definitivamente inesigibili, debitamente motivato;
- 2. Per ogni quota ritenuta definitivamente inesigibile il concessionario dovrà produrre, su richiesta del Comune, adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese, l'avvenuto espletamento di ogni indagine necessaria a verificare la consistenza finanziaria del contribuente e a motivare pertanto le ragioni per il riconoscimento di inesigibilità.
- 3. Una volta verificata ed accertata l'inesigibilità delle quote, il Comune con atto del Responsabile del Settore competente provvederà al discarico formale delle suddette somme inesigibili.

4. Costituiscono invece causa di perdita del diritto al discarico:
 - a) mancato svolgimento di azioni esecutive, cautelari, conservative e di ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie, salvo dimostrazione da parte del concessionario dell'effettiva impossibilità all'attivazione allo svolgimento di tali procedure;
 - b) vizi o irregolarità compiute nelle attività di notifica;
 - c) mancata comunicazione di inesigibilità entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti dalla ricezione della lista di carico, fatta eccezione per procedure di particolare complessità in corso alla suddetta data, rispetto alle quali il concessionario dovrà relazionare al Settore competente;
 - d) mancata riscossione per fatto imputabile al concessionario a causa di imperizia e/o negligenza.
5. Il concessionario, in caso di inesigibilità comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare al Comune, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota, comprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data della presa in carico. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune è autorizzato alle compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, a sua insindacabile scelta, con escussione della cauzione.

ART. 8) RENDICONTAZIONE

1. Il concessionario dovrà trasmettere al Comune rendicontazioni analitiche, su supporto informatico (foglio Excel), con scadenza mensile nel quale, per ogni somma riscossa, dovrà essere individuata la tipologia di entrata (es. IMU), ed ogni tipo di informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite rimosse. In particolare dovranno essere indicati i seguenti dati:
 - a) dati utente/contribuente;
 - b) importo somme versate e relativa annualità, specificando importo interessi, importo eventuali sanzioni, importo spese di notifica/postali, importo eventuali somme rimosse a titolo di IVA, importo somme rimosse a titolo di procedure cautelari/esecutive;
 - c) numero di elenco nel quale è iscritta la somma riscossa;
2. Relativamente alla sola riscossione della tariffa rifiuti dovrà essere rendicontata, oltre a quanto richiesto al punto precedente, la somma riscossa a titolo di tributo provinciale.
3. Su richiesta il concessionario dovrà fornire la situazione aggiornata, per ogni tipologia di entrata, dello stato della riscossione, delle procedure cautelari/esecutive in corso, nonché sullo stato delle notifiche.
4. Ai fini del rimborso il concessionario dovrà altresì rendicontare le spese di notifica, postali e le spese per le procedure cautelari e/o esecutive.

ART. 9) PERSONALE

1. Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio affidato, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'articolo 8 del D.M. 289/2000, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme di legge e le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio ed a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, ovvero nessuno escluso, assunti verso il personale, previsti nelle modalità di organizzazione e gestione del servizio, così come proposte in sede di partecipazione alla gara, nonché ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico del concessionario, il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Il concessionario adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D.lgs. 81/2008.

2. Il servizio deve essere svolto dall'aggiudicatario esclusivamente a suo rischio mediante autonoma organizzazione d'impresa.
3. La presenza di eventuali rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto, è stata valutata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e s.m.i. ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, trattandosi di servizio di natura intellettuale e non essendovi comunque alcun "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. L'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pertanto pari a zero.
4. La ditta dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai soggetti che fruiscono delle prestazioni oggetto della concessione.

ART. 10) DIVIETI

1. È vietata ogni forma di sub concessione del servizio, nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all'Amministrazione. Sussiste, infatti, l'interesse del Comune all'immutabilità del concessionario, anche al fine di garantire il diretto controllo dei requisiti prestazionali, stante la complessità e il livello tecnico e specialistico delle prestazioni.
2. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata e venga dallo stesso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.
3. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

ART. 11) VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'ufficio comunale competente per materia, curerà i rapporti con il concessionario vigilando sulla correttezza degli adempimenti.
2. L'Amministrazione comunale potrà in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni contrattuali.
3. Il concessionario dovrà porre a disposizione del Comune tutti i documenti della gestione, è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che il Comune riterrà di eseguire o far eseguire e a fornire allo stesso tutte le notizie ed i dati richiesti.
4. Il concessionario durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dall'Amministrazione ed all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

ART. 12) RESPONSABILITA' VERSO TERZI E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio a terzi e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta. Sono compresi sia danni alle persone sia alle cose nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.
2. Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza per responsabilità civile derivante dal servizio affidato, con una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio, almeno dieci giorni prima della data fissata per la consegna del servizio oggetto del presente capitolato, di importo pari ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). In polizza dovrà essere

inclusa la clausola di rinuncia da parte dell'assicuratore della rivalsa nei confronti del Comune di Pollenza. Inoltre il Comune di Pollenza dovrà essere ricompreso nel novero dei "terzi", per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso.

3. La durata della copertura assicurativa dovrà essere superiore alla durata del contratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso, coincidente con il termine ultimo di chiusura delle procedure di riscossione.
4. Resta ferma la responsabilità del concessionario riguardo al risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia, ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli aventi causa.

ART. 13) SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, le imposte e le tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, saranno a carico del concessionario.

ART. 14) PENALI - DECADENZA

1. Il Comune si riserva, in caso di accertata inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni fissate nel presente capitolato, l'applicazione per ciascuna violazione, di una sanzione di importo pari ad euro 500,00.
2. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione della penale di cui sopra saranno contestati per iscritto dal Comune al concessionario. Questi dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni al Comune, nel termine massimo di quindici giorni solari dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata la penale come sopra prevista.
3. L'applicazione della penale non preclude all'Ente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta del Comune. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, l'Amministrazione si potrà rivalere sulla cauzione prestata ai sensi dell'art. 13 ed il concessionario dovrà procedere al ripristino ai sensi del medesimo articolo del presente capitolato.
5. Tutti i provvedimenti applicativi delle penali dovranno essere comunicati alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di riscossione.
6. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'articolo 13 del D.M. 289/2000 e precisamente:
 - a) per la cancellazione dall'albo;
 - b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
 - c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
 - d) per non aver prestato od adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.
3. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito in aggiunta all'ammontare della cauzione ed a quello delle penalità. Il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo né risarcimento dei danni.
4. In caso di decadenza, rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

1. È facoltà del Comune revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 176, comma 4, del D.lgs. 50/2016, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. In tal caso, il concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C.
2. Tale facoltà deve essere esercitata per iscritto, mediante invio al concessionario, da parte del Comune, di una formale comunicazione, a mezzo PEC o raccomandata A.R., da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Ente concedente prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.
3. Il contratto, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 108 del D.lgs. 50/2016, potrà essere risolto anticipatamente, con motivata determinazione del responsabile, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione, a mezzo PEC o raccomandata A.R., delle inadempienze al concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Il Comune si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe del concessionario.
4. Tutte le clausole del presente Capitolato, nonché gli impegni assunti dal concessionario nell'offerta tecnica, sono comunque essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.
5. Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, ancorché l'elenco non sia esaustivo, è facoltà del Comune, previa contestazione nei tempi e modi già indicati - risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C. con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:
 - a) applicazione di penali, in un anno solare, in misura superiore al 20% del deposito cauzionale, come previsto dal precedente Articolo 15;
 - b) danno all'immagine del Comune;
 - c) violazione degli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e delle previsioni di cui all'Articolo 18;
 - d) cessazione, in tutto o in parte, dell'attività, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - e) apertura di una procedura concorsuale e/o procedimento penale a carico del concessionario;
 - f) se il concessionario, nell'esecuzione della riscossione coattiva, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere la regolarità del servizio o il perseguimento dei risultati prefissi;
 - g) se si verifica la persistente inadempienza agli obblighi assicurativi del personale dipendente;
 - h) violazione del divieto di cui all'Articolo 11;
 - i) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
6. Il Comune si riserva sempre la facoltà di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al concessionario e come grave illecito professionale, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del concessionario.
7. L'Ente si riserva di pervenire alla risoluzione parziale o integrale dell'affidamento al venire meno dell'oggetto specifico, a seguito dell'entrata in vigore ed efficacia di una nuova disciplina legislativa o regolamentare, senza che lo stesso concessionario possa vantare diritto ad alcun titolo e/o ragione a risarcimenti, indennizzi o altre e diverse forme di compensazione o ristoro. Pertanto, l'aggiudicatario concessionario non potrà eccepire in alcun modo e per alcuna ragione diritti, interessi e pretese con riferimento all'aumento, ovvero, alla diminuzione dei volumi delle attività relative alle entrate oggetto del presente disciplinare, nonché per l'eventuale risoluzione dovuta alle fattispecie di cui sopra.

ART. 16) ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA – DECADENZA – REVOCA - DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza, decadenza o revoca del contratto, entro 10 giorni, il concessionario dovrà, senza oneri per l'Amministrazione:
 - a) consegnare al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al soggetto subentrante, gli atti in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi; le procedure in corso di esecuzione dovranno essere portate a termine dal concessionario;
 - b) trasferire al Comune o direttamente al soggetto subentrante, l'archivio informatico dei contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire per espressa previsione di legge.

ART. 17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Pollenza quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'impresa affidataria, nella qualità del suo interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di concessione nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: Strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.
2. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - a) Soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo modello di protezione;
 - b) Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - c) soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - d) Legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 - e) ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per l'obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
3. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016.
4. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà

all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

5. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016. In particolare, l'operatore economico interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscere il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
6. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Pollenza, Piazza Libertà n. 16 – 62010 Pollenza.
7. Con la sottoscrizione del contratto di concessione, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.
8. Con la sottoscrizione del contratto di concessione, la ditta aggiudicataria viene designata come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
9. In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di concessione la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ART. 18) TRACCIABILITA'

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge 136/2010, il concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del citato contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ART. 19) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che saranno deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello di Pollenza.
2. Ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si prevede che è esclusa la facoltà delle parti di avvalersi dell'arbitrato.

ART. 20) DOMICILIO

1. Agli effetti dell'applicazione del contratto, il Concessionario eleggerà domicilio presso la Segreteria comunale.

ART. 21) NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali ed ai Regolamenti e Tariffe comunali.